

Milano frena, in Puglia primi sì alla Consulta

Domenico Carnimeo

La giurisprudenza di merito pugliese si è adeguata subito al principio stabilito dalla Corte costituzionale (ordinanza 377/07), secondo cui sono illegittime le cartelle di pagamento in cui non viene indicato il responsabile del procedimento.

Per una fortuita coincidenza, nello stesso giorno (14 gennaio 2008) la Ctp di Lecce (sentenza 517/2/07, relatore Cabra; parti Entrate/Villani) e la Ctp di Bari (sentenza 445/4/07, relatore Miccolis; parti Entrate/Quercia) hanno emesso due decisioni identiche dove si stabilisce perentoriamente che sono nulle le cartelle di pagamento che non recano il nominativo del suddetto responsabile, poiché tale indicazione ha la funzione specifica di fornire all'utente ogni informazione utile sul provvedimento notificato.

Ctp di Lecce

Nella controversia leccese, per quanto emerge dalla sentenza, il ricorrente aveva inizialmente eccepito un non meglio precisato "vizio proprio" della cartella di pagamento. Soltanto successivamente, con memoria difensiva, era stata contestata la nullità dell'atto perché privo dell'indicazione del responsabile del procedimento.

I giudici di Lecce hanno dichiarato di aderire all'interpretazione della Corte costituzionale, precisando che la stessa, già prima che entrasse in vigore lo Statuto del contribuente, aveva ritenuto applicabile ai procedimenti tributari la legge generale sul procedimento amministrativo (legge 241/90), anche relativamente all'obbligo di motivazione delle cartelle esattoriali.

Ctp di Bari

Nella controversia promossa a Bari la contribuente aveva eccepito la nullità della cartella per omessa sottoscrizione, per difetto di motivazione, per omessa notifica dell'avviso bonario o comunicazione di irregolarità e per omessa indicazione del funzionario responsabile.

Esaminando per prima l'eccezione di omessa notifica dell'avviso bonario, il Collegio l'ha ritenuta fondata, nella con-

siderazione che la comunicazione di irregolarità della dichiarazione sia un indispensabile atto prodromico della cartella di pagamento.

Per i giudici baresi, la mancanza di tale formalità determina la nullità della cartella stessa, che resta priva di una condizione di validità dell'azione riscossiva.

L'accoglimento del motivo di ricorso era già sufficiente per annullare l'atto impugnato, ma la Ctp ha voluto pronunciarsi anche sull'eccezione di nullità per omessa indicazione del funzionario responsabile del procedimento, giudicando pure questa, come detto, fondata.

Secondo il Collegio, l'obbligo imposto all'agente della riscossione, di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, non è una formalità inutile, ma

FISCO BOCCIATO

Per i collegi del Sud non è una formalità inutile ma una garanzia di trasparenza per la piena informazione del cittadino

ha lo scopo di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino, anche ai fini di eventuali azioni risarcitorie, e il diritto alla difesa.

Ctp Milano

L'autorevolezza del precedente della Consulta richiamato dai due Collegi pugliesi rappresenta certamente un punto di forza per i contribuenti. Ma Equitalia, dal canto suo, non molla peraltro confortata da altra giurisprudenza secondo cui la mancata indicazione del responsabile del procedimento, ex sé, non lede concretamente il diritto di difesa del contribuente (Ctp Milano, sentenza 510/41/07).

A questo punto sembra inevitabile l'esplosione del contenzioso.



www.ilsole24ore.com/norme

Le prime sentenze dei giudici tributari pugliesi e lombardi sulle cartelle esattoriali prive di responsabile